II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2005

che autorizza la Repubblica federale di Germania a concludere con la Confederazione svizzera un accordo contenente disposizioni che derogano all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(2005/910/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (¹), in particolare l'articolo 30,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a concludere con un paese terzo un accordo che contenga deroghe alla stessa direttiva.
- (2) Con lettera registrata presso il segretariato generale della Commissione il 21 ottobre 2004, la Repubblica federale di Germania (di seguito «Germania») ha chiesto di essere autorizzata a concludere con la Confederazione svizzera (di seguito «Svizzera») un accordo relativo al rinnovamento e alla successiva manutenzione di un ponte di confine esistente sul Wutach tra Stühlingen (Baden-Württemberg, Germania) e Oberwiesen (Schaffhausen, Svizzera).
- (¹) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).

- (3) A norma dell'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE la Commissione, con lettera del 1º dicembre 2004, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Germania. Con lettera del 2 dicembre 2004, la Commissione ha comunicato alla Germania che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare la richiesta.
- (4) L'accordo contiene disposizioni in materia di IVA che derogano all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE relativamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate per il rinnovamento e la successiva manutenzione del ponte di confine e alle importazioni di beni effettuate per i medesimi fini.
- (5) Se le deroghe alla direttiva 77/388/CEE non fossero concesse, i lavori di rinnovamento e di manutenzione effettuati in Germania sarebbero soggetti all'IVA tedesca, mentre quelli effettuati in Svizzera non sarebbero soggetti alle disposizioni della direttiva 77/388/CEE. Inoltre, le importazioni dalla Svizzera in Germania di beni per il rinnovamento o la manutenzione del ponte di confine sarebbero soggette anche all'IVA tedesca.
- (6) L'applicazione di tali disposizioni normali comporterebbe considerevoli complicazioni fiscali per le imprese responsabili dell'esecuzione dei lavori.
- (7) La presente deroga è destinata a semplificare la riscossione dell'imposta sui lavori relativi al rinnovamento e alla successiva manutenzione del ponte in questione.
- (8) La deroga avrà un'incidenza del tutto irrilevante sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania è autorizzata a concludere con la Svizzera un accordo contenente disposizioni di deroga alla direttiva 77/388/CEE, relativo al rinnovamento e alla successiva manutenzione di un ponte di confine sul Wutach tra Stühlingen (Baden-Württemberg, Germania) e Oberwiesen (Schaffhausen, Svizzera).

Le disposizioni fiscali di deroga previste dall'accordo sono definite negli articoli 2 e 3.

Articolo 2

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, le importazioni in Germania di beni provenienti dalla Svizzera non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, purché tali beni siano utilizzati per il rinnovamento o la successiva manutenzione del ponte di cui all'articolo 1 della presente decisione. Tuttavia, la deroga non si applica alle importazioni di beni effettuate per i medesimi fini da un'amministrazione pubblica.

Articolo 3

In deroga all'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE, la parte del ponte che si trova nel territorio svizzero è considerata come facente parte del territorio tedesco per quanto riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative al rinnovamento e alla successiva manutenzione del ponte.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 2005.

Per il Consiglio Il presidente J. STRAW